



LA LENTE SULLA RIFORMA

Concordato biennale: quando la scelta sull'adesione o meno può essere modificata?

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

Il **D.Lgs. 13/2024** ha introdotto il nuovo istituto del **“concordato preventivo biennale”**, al fine di favorire l'**adempimento spontaneo** degli obblighi dichiarativi.

Esso si rivolge ai **contribuenti di minori dimensioni**, che siano titolari di **reddito d'impresa** e di **lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di **arti e professioni**, **residenti** nel territorio dello Stato. Nello specifico, possono fruire del concordato biennale i **soggetti esercenti attività d'impresa e arti o professioni**, ai quali si rendono **applicabili gli ISA** nonché, solo per il solo **periodo d'imposta 2024**, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che aderiscono al **regime forfetario**.

Sotto il profilo procedimentale, è previsto che l'Agenzia delle entrate formuli una **proposta di concordato** per la **definizione biennale** del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle **imposte sui redditi** e dell'**imposta regionale sulle attività produttive**.

Ovviamente, il contribuente è assolutamente **libero di aderire o meno** alla **proposta di concordato**. Al riguardo, nella **relazione illustrativa** al **D.Lgs. 13/2024**, è stata sottolineata l'**“estrema importanza che assume la tempestività nell'accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma”**.

Dunque, occorre chiedersi se il contribuente possa **modificare** la propria **scelta sull'adesione o meno** in un secondo momento. Siamo, cioè, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia **già presentato la dichiarazione**, ma successivamente intenda **modificare la scelta effettuata**.

Si consideri che l'[articolo 35, comma 1, D.Lgs. 13/2024](#), **esclude** l'applicazione della **remissione in bonis** per l'adesione al **concordato preventivo biennale**.

In virtù di ciò e delle **tempistiche dell'istituto** in esame, si ritiene, quindi, **necessario**



distinguere tra **dichiarazione correttiva, tardiva e integrativa**.

In particolare, la **dichiarazione correttiva** è quella presentata entro gli **ordinari termini di presentazione**, al fine di sostituire la precedente dichiarazione oggetto di modifica. Tale dichiarazione **sostituisce integralmente quella trasmessa precedentemente** e non sconta l'irrogazione di alcuna **sanzione**.

In questo caso si ritiene **possibile modificare la scelta** compiuta in origine circa **l'adesione o meno** al concordato biennale, tenuto conto che **l'intento del legislatore** di raccogliere adesioni tempestive all'istituto risulterebbe comunque **soddisfatto**.

Inoltre, si consideri che il **medesimo principio** è stato applicato dalla stessa Amministrazione finanziaria in tema di ISA quando, nel contesto della [circolare n. 16/E/2020](#), ha precisato che: *“a seguito dell'applicazione degli ISA, un contribuente può accedere alle premialità se raggiunge un idoneo livello di affidabilità fiscale sulla base dell'esito dell'applicazione degli ISA risultante dall'ultima dichiarazione presentata entro i termini ordinari”*.

Passando alla **dichiarazione tardiva**, che è quella **trasmessa entro 90 giorni** dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, occorre rilevare che essa, ai sensi dell'[articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998](#), è considerata **valida**, ma resta ferma l'applicazione delle **sanzioni** per il ritardo.

Anche mediante tale dichiarazione, che - come detto - dalla legge stessa è considerata valida, si ritiene possibile **modificare la scelta** compiuta originariamente, considerato altresì che la **tempestività dell'adesione** può dirsi ugualmente assicurata in tale ipotesi.

Peraltro, anche in questo caso, il **medesimo principio** è stato applicato dall'Agenzia delle entrate in tema di ISA, quando nel contesto della [risposta a interpello n. 31/2020](#), ha chiarito che il contribuente ha diritto a **beneficiare delle premialità** anche considerando il punteggio ISA derivante dalla **dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario**.

Infine, la **dichiarazione integrativa** è quella presentata, una volta **scaduti** gli **ordinari termini** di presentazione, al fine di emendare una precedente dichiarazione validamente e tempestivamente presentata. A seguito della modifica dell'[articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998](#), tale dichiarazione (sia a favore che a sfavore dei contribuenti) può essere presentata **entro il termine di decadenza** previsto per l'accertamento della relativa annualità.

In tale ipotesi, si ritiene che, da un lato, la previsione di cui all'[articolo 35, comma 1, D.Lgs. 13/2024](#), la quale **esclude** l'applicazione della **remissione in bonis** per l'adesione al concordato biennale, e, dall'altro, il **mancato rispetto** dell'esigenza legislativa (ovvero, la **tempestività dell'adesione**), depongono a **sfavore** della possibilità di modificare la scelta in origine operata.